

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Ad agosto 2019, il Comitato intergovernativo per i cambiamenti climatici dell'Onu (IPCC) ha presentato il rapporto speciale su “Cambiamenti climatici, desertificazione, degrado terrestre, sostenibilità del territorio, sicurezza alimentare e flussi di gas serra negli ecosistemi terrestri” nel quale si evidenzia la stretta relazione che sussiste fra tutti questi fattori e le anomalie climatiche cui stiamo assistendo negli ultimi anni. Il rapporto, realizzato da 66 ricercatori da tutto il mondo, evidenzia una serie di dati allarmanti ed analizza delle possibili per ridurre le emissioni di gas serra e per limitare il riscaldamento globale. Tra queste ci sono: il ripristino del territorio e la gestione del carbonio organico nel suolo, la conservazione degli ecosistemi, la riduzione della deforestazione e del degrado, la riduzione della perdita e dello spreco di cibo, ecc.

Secondo lo studio, alcune di queste misure hanno un impatto tangibile e immediato, mentre altre richiedono decenni per ottenere risultati. Tuttavia, ciò che emerge chiaramente è che vi è la necessità di apprestare interventi globali e tempestivi al fine di arginare conseguenze nocive ulteriori, ma anche di elaborare azioni che interessino una molteplicità di settori, sfruttando prima di tutto le potenzialità delle soluzioni naturali per diminuire le emissioni di gas serra.

Pertanto, la proposta normativa in esame si prefigge di realizzare una serie di misure positive, concrete, destinate a coinvolgere amministrazioni a più livelli, esperti e cittadini, puntando a realizzare le finalità indicate dai punti 5) e 6) dell'attuale programma di governo secondo i quali *“Occorre realizzare un Green New Deal, che comporti un radicale cambio di paradigma culturale e porti a inserire la protezione dell'ambiente tra i principi fondamentali del nostro sistema costituzionale”*.

Più in dettaglio, la proposta interviene con misure urgenti in tutti i settori considerati estremamente vulnerabili ai cambiamenti climatici: acqua, agricoltura, biodiversità, costruzioni ed infrastrutture, energia, prevenzione dei rischi industriali rilevanti, salute umana, suolo ed usi correlati, trasporti. La logica è quella di incentivare comportamenti ed azioni virtuose programmando una serie di interventi multilivello, idonei a coinvolgere tutti gli attori responsabili (e quindi le amministrazioni ma anche i cittadini), ma di farlo con un preciso contingente temporale. Le azioni dovranno essere realizzate in tempi brevi e secondo una programmazione che evidenzi le responsabilità degli interventi, in modo che, al termine del periodo indicato, si possano effettivamente verificare i risultati, misurare l'efficacia delle azioni poste in essere, attribuire meriti e demeriti e, infine, stabilire una nuova strategia di intervento che sia effettivamente calibrata sugli obiettivi non ancora raggiunti.

Il decreto-legge si compone di 10 articoli.

**L'articolo 1** reca misure urgenti per la definizione di una politica strategica nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria.

Il comma 1 prevede che entro sessanta dall'entrata in vigore del presente decreto legge è approvato un Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministri competenti. Tale programma ha carattere ricognitivo rispetto ai piani e programmi che in maniera trasversale o incidentale già si occupano anche del contrasto ai cambiamenti climatici e di miglioramento della qualità dell'aria.

Il comma 2, coerentemente con quanto indicato dal programma di governo, prevede che ciascuna amministrazione pubblica promuove, nell'ambito delle proprie competenze e finalità, il raggiungimento degli obiettivi di contrasto ai cambiamenti climatici e miglioramento della qualità dell'aria.

**L'articolo 2** reca misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane, intervenendo sul fronte della domanda di servizi di trasporto pubblico urbano ecocompatibili in grado di garantire il diritto di muoversi dei cittadini limitando la necessità e quindi l'impiego dei più inquinanti veicoli privati, senza imporre vincoli e divieti.

Il comma 1 prevede di incentivare il trasporto sostenibile e i servizi di trasporto pubblico locale, con un finanziamento derivante dalla quota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei proventi delle aste CO2, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, nel limite massimo di 225 milioni di euro per la collocazione sul mercato degli operatori dei diritti di emissione. Tali risorse alimenteranno uno specifico fondo ("Programma sperimentale buono mobilità") con cui si provvede ad attribuire un "buono mobilità" ai cittadini che risiedono nei Comuni interessati dalle procedure di infrazione europee in materia di qualità dell'aria che rottamano, entro il 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe euro 2 ed euro 3 a due tempi; tale "buono mobilità" è assegnato nel limite di spesa indicato al comma 1 e fino a esaurimento delle risorse, ha durata di tre anni e ha un valore di euro 1.500 per le autovetture ed euro 500 per i motocicli rottamati che l'interessato può utilizzare per l'acquisto, anche a favore di conviventi, ai fini dell'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e di altri servizi ad esso integrativi, nonché per l'acquisto di biciclette. La norma specifica altresì che il "buono mobilità" non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le modalità per l'ottenimento del beneficio.

Per i medesimi fini, il comma 2 prevede che con un finanziamento derivante dalla quota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei proventi delle aste CO2, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, nel limite massimo di 40 milioni di euro, possano essere finanziati progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale, presentati al Ministero dell'ambiente da uno o più comuni, anche in forma associata, interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla Direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a centomila abitanti. Le modalità di presentazione delle domande sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata che si pronuncia entro trenta giorni decorso il cui termine il decreto è emanato anche in mancanza di detto parere.

**L'articolo 3**, denominato "Disposizioni per la promozione del trasporto scolastico sostenibile", è volto a incentivare il ricorso agli scuolabus con specifico riferimento a quelli a basse emissioni per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, ricadenti nell'ambito dei Comuni soggetti a procedura di infrazione in materia di qualità dell'aria. Pertanto, il comma 1 prevede la finalizzazione di una parte dei proventi delle aste CO2 riassegnate nel 2019 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pari a 20 milioni di euro, per il finanziamento di progetti per la realizzazione o l'implementazione del servizio di trasporto scolastico per i bambini della scuola dell'infanzia e per gli alunni del primo ciclo di istruzione comunali e statali con mezzi di trasporto ibridi, elettrici o non inferiori a Euro 6, selezionati dal Ministero dell'ambiente in base alla portata del numero di studenti coinvolti e alla stima di riduzione dell'inquinamento atmosferico. Ai sensi del comma 2, i progetti di cui al comma 1 sono presentati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da uno o più comuni associati, riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a centomila abitanti, interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla Direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria. Il comma 3 prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze,

sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e le spese ammissibili ai fini del finanziamento.

**L'articolo 4** reca azioni per la riforestazione urbana. Al fine di adottare misure urgenti per l'adattamento climatico nelle città metropolitane e migliorare la qualità dell'aria, il comma 1 istituisce un programma sperimentale di messa a dimora di alberi, di reimpianto e di silvicoltura a favore delle città metropolitane, finanziato con parte della quota che sarà riassegnata nel 2019 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dai proventi 2018 delle aste dei diritti di emissione, nel limite complessivo di 30 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.

Il comma 2 prevede che, al fine di procedere a un rapido avvio del programma sperimentale di cui al presente articolo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata che si pronuncia entro trenta giorni decorso il cui termine il decreto è emanato anche in mancanza di detto parere, sulla base dell'istruttoria del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 10, sono definiti i criteri, le modalità e le finalità per la progettazione degli interventi e il riparto dei fondi di cui al comma 1 tra le diverse Città metropolitane, tenendo conto quali criteri di selezione, in particolare, la valenza ambientale e sociale dei progetti, il livello di riqualificazione e di fruibilità dell'area, i livelli di qualità dell'aria e la localizzazione nelle zone oggetto delle procedure di infrazione in materia.

Il comma 3 disciplina la procedura di presentazione delle progettazioni, entro novanta giorni successivi al decreto di cui al comma 2; tali progettazioni devono essere corredate dai programmi operativi di dettaglio con i relativi costi da parte di ciascuna Città metropolitana al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'approvazione, ove ammissibile in base ai requisiti previsti, di almeno un progetto per ciascuna Città metropolitana, con i relativi programmi operativi di dettaglio, e di ogni eventuale successiva variazione, sulla base di apposite istruttorie effettuate dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico nei modi previsti dal comma 4 dell'articolo in argomento.

Secondo quanto previsto al comma 3, entro i novanta giorni successivi al decreto di cui al comma precedente, ciascuna Città metropolitana presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le progettazioni, corredate dai programmi operativi di dettaglio con i relativi costi, di cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'approvazione di almeno uno per ciascuna Città metropolitana. Per lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo in argomento, il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico può avvalersi degli esperti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ai sensi del comma 4, le autorità competenti nella gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico introducono, tra i criteri per l'affidamento della realizzazione delle opere, il rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali, laddove ritenuto necessario per prevenire il rischio idrogeologico.

~~**L'articolo 5** istituisce il premio "Città verde d'Italia", ai fini della prossima adesione di città italiane ai programmi europei "Capitale europea verde" e "Foglia verde". Il premio "Città Verde d'Italia", come previsto al comma 1, è assegnato annualmente dal Consiglio dei ministri a una città italiana capoluogo di provincia, attraverso un'apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, anche tenuto conto del percorso di individuazione della città italiana "Capitale europea verde 2023". Tale titolo è conferito in via sperimentale a 3 diverse città italiane per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.~~

~~Ai sensi del comma 2, ciascuna città capoluogo di provincia può presentare un dossier di candidatura che raccoglie progetti cantierabili volti a incrementare la sostenibilità delle attività urbane, migliorare la qualità dell'aria e della salute pubblica, promuovere la mobilità sostenibile e l'economia circolare, con l'obiettivo di favorire la transizione ecologica.~~

~~Per il capoluogo proclamato “Città verde d’Italia” si prevede, ai sensi del comma 3, il finanziamento dei progetti contenuti nel dossier di candidatura per un importo massimo di 3 milioni di euro.~~

~~Inoltre, ai sensi del comma 4, il titolo di “Città verde d’Italia” nell’anno del conferimento rappresenta requisito premiale in tutti gli avvisi e bandi per il finanziamento di misure di sostenibilità ambientale avviati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.~~

~~Il comma 5 prevede che in sede di prima attuazione, le candidature sono presentate entro il 30 dicembre 2019.~~

~~I commi 6 e 7 individuano la modalità di copertura finanziaria degli oneri di cui al presente articolo, quantificati in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 relativa agli interventi di bonifica dei siti indicati nel medesimo comma 800.~~

**L’articolo 6** prevede nuove disposizioni per fronteggiare le procedure d’infrazione in materia ambientale, attualmente attestatesi al numero di 18. Più nello specifico, come noto, l’Italia nel dicembre 2014 è stata condannata e sanzionata dalla Corte di Giustizia Europea per la presenza sul territorio nazionale di 200 siti di discariche abusive dopo un procedimento di infrazione iniziato nel 2003. Ad oggi dopo quattro anni il nostro Paese ha bonificato o messo in sicurezza 152 siti permanendone ancora 48 da regolarizzare con la conseguente riduzione della sanzione semestrale da € 42.800.000 del dicembre 2014 agli attuali € 10.200.00,00 da corrispondere all’Unione Europea ogni sei mesi. Per questi compiti il Governo su proposta del Ministro dell’Ambiente ha nominato il 24 marzo 2017 il Gen. B. CC Giuseppe Vadalà Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale, al quale sono stati affidati con due successive delibere del Consiglio dei Ministri gli 80 siti da porre in sicurezza attraverso l’apporto di una squadra dell’Arma dei Carabinieri. La proposta in argomento è volta a disciplinare in modo organico le attività del Commissario per le discariche abusive, individuando in sede di normazione primaria vari aspetti connessi al *modus operandi* attualmente seguito dalla struttura commissariale in modo da dettagliare l’organizzazione e il funzionamento della struttura che allo stato trova fondamento nella sola normativa generale sul potere sostitutivo straordinario (articolo 41 della legge n. 234 del 2012, oltre all’articolo 120, secondo comma, Cost., e all’articolo 8 della legge n. 131 del 2003) nonché nei decreti del Consiglio di Ministri che si sono succeduti nel tempo e nell’articolo 22 del decreto legge n. 113 del 2016 che ha disciplinato unicamente taluni aspetti connessi alla dotazione finanziaria del Commissario per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 2 dicembre 2014.

La normativa prende altresì a riferimento la normativa sul Commissario unico per le acque reflue (articolo 2 del decreto legge n. 243 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 18 del 2017, cui si aggiungono le ulteriori disposizioni contenute all’art. 4-septies del decreto legge n. 32 del 2019, convertito dalla legge n. 55 del 2019), in ragione dei molteplici aspetti comuni che, pur nella diversità dei settori di intervento, ne contraddistinguono le relative attività.

Il comma 1 specifica che il Commissario può avvalersi mediante apposite convenzioni di società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli Enti pubblici dotate di specifica competenza tecnica nell’ambito delle aree di intervento, anche a titolo oneroso; il Commissario potrà procedere a tale avvalimento utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al personale di cui il Commissario si avvale, compresi i membri della Struttura di supporto di cui al comma 3, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, anche oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

In base al comma 2, il Commissario straordinario dura in carica per un triennio, è scelto dai ruoli dirigenziali della pubblica amministrazione ed è collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo, continuando a godere dell'intero trattamento economico fondamentale corrisposto dall'Amministrazione di provenienza. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, comando o distacco, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, equivalente dal punto di vista finanziario. In aggiunta al trattamento fondamentale, è riconosciuto un compenso accessorio in base ai risultati conseguiti, determinato nella misura e con le modalità di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011, che trova pertanto applicazione unicamente per quanto riguarda la disciplina sul trattamento economico accessorio, a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.

Il comma 3 prevede altresì che, in aggiunta al personale di cui al comma 1, il Commissario unico si avvale di una struttura di supporto composta da non più di 12 unità di personale in posizione di comando, fuori ruolo o aspettativa o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti appartenenti alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, scelti tra soggetti dotati di comprovata esperienza nel settore delle bonifiche e in materia di affidamento dei contratti pubblici in ragione dei compiti di tutela ambientale attribuiti dall'ordinamento. La struttura di supporto ha carattere temporaneo, essendo collegata alla durata della struttura commissariale in argomento che si esaurirà all'atto del completamento degli interventi oggetto di procedura di infrazione UE.

Il comma 4 prevede che, sulla base di una specifica convenzione, il Commissario unico opera presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con sede presso il medesimo Ministero.

Ai sensi del comma 5, le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura sono poste a valere su una quota, non superiore allo 0,5% annuo, delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi presso la contabilità del Commissario.

Il comma 6 prevede la nomina di un Commissario per la realizzazione degli interventi di depurazione, fognatura e collettamento, anche per far fronte ai nuovi impegni previsti ai sensi dell'articolo 4-septies del decreto legge n. 32 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 55 del 2019; tale Commissario subentra in tutte le situazioni giuridiche attive e passive del precedente Commissario.

Ai sensi del comma 7, viene novellato l'articolo 2 del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, prevedendo un comma 8-bis in forza del quale il Commissario unico può avvalersi fino a un massimo di due sub commissari nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i quali si applica la disciplina di cui ai commi 1 e 3 del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. Con il medesimo procedimento di cui al periodo precedente si provvede all'eventuale sostituzione o revoca dei sub commissari.”.

~~L'articolo 7 prevede l'istituzione presso il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di un fondo specifico denominato "Programma #iosonoAmbiente", con risorse pari a 1 milione di euro per il triennio 2020-2022, al fine di avviare campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulle questioni ambientali ed in particolare sugli strumenti e le azioni di contrasto, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, nelle scuole di ogni ordine e grado. Il fondo finanzia iniziative per informare e sensibilizzare gli studenti di ogni ordine e grado sui temi dell'ambiente e degli effetti climatici, a partire dall'anno scolastico 2019-2020, attraverso la selezione di specifici progetti presentati da scuole di ogni ordine e grado, in forma singola o associata, anche congiuntamente alle associazioni di protezione ambientale o a Università statali e non statali, a centri di ricerca pubblici, a consorzi universitari ed interuniversitari. Il comma 4 prevede che i criteri di presentazione e di selezione dei progetti nonché le modalità di ripartizione e~~

~~assegnazione del finanziamento siano determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il comma 5 reca la copertura finanziaria.~~

**L'articolo 8** reca disposizioni per la pubblicità dei dati ambientali. Il comma 1 prevede che, in attuazione delle previsioni della Convenzione di Aarhus, fermo restando il diritto di accesso diffuso dei cittadini singoli e associati alle informazioni ambientali di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 i soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e i concessionari di servizi pubblici pubblicano, nell'ambito degli obblighi di cui all'articolo 40 del medesimo decreto legislativo, anche i dati ambientali risultanti da rilevazioni effettuati dai medesimi ai sensi della normativa vigente.

In base al comma 2, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge, i gestori di centraline e di sistemi di rilevamento automatico dell'inquinamento atmosferico, della qualità dell'aria e di altre forme di inquinamento ed i gestori del servizio idrico pubblicano in rete le informazioni sul funzionamento del dispositivo, sui rilevamenti effettuati e tutti i dati acquisiti.

Il comma 3 prevede la clausola di invarianza finanziaria, in forza della quale le pubbliche amministrazioni provvedono a svolgere le attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 4 prevede che i dati e le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono acquisiti, con modalità telematica, dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) che provvede, sulla base di una specifica convenzione, a renderli fruibili su un'apposita sezione del sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare denominata "Informambiente".

Il comma 5 reca la norma di copertura finanziaria delle previsioni di cui al comma 4.

**L'articolo 9** introduce un contributo a fondo perduto per gli esercenti commerciali di vicinato e di media struttura che allestiscono spazi per la vendita ai consumatori di prodotti sfusi e alla spina, sia di tipo alimentare sia detergenti, pari a 20 milioni di euro complessivi per ciascuno degli anni 2020 e 2021, con un importo massimo di 5.000 euro a ogni esercente. Il contributo è corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili, sino ad esaurimento delle predette risorse e a condizione che il contenitore offerto dall'esercente non sia monouso. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fissate le modalità per l'ottenimento del contributo nonché per la verifica dello svolgimento dell'attività di vendita per un periodo minimo di tre anni a pena di revoca del contributo.

**L'articolo 10** reca l'entrata in vigore e la conseguente trasmissione alle Camere per la conversione in legge.